



Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO n. 13 del 16.02.2015

(Rif. punto d) delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

OGGETTO: Provincia Religiosa di S. Pietro - Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli: accordo per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dagli Ospedali “Sacro Cuore di Gesù” di Benevento e “Buon Consiglio” di Napoli

PREMESSO

- che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: *“Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale”*;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso attraverso i programmi operativi di cui al citato art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;
- che con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 e del 23 marzo 2012 il Governo ha nominato il Dott. Mario Morlacco Sub Commissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro;
- che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, alla lettera d) è richiamata la *“definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- che il Consiglio dei Ministri con delibera del 29 Ottobre 2013 ha affiancato il Prof. Ettore Cinque al Dott. Mario Morlacco nell'incarico di Sub Commissario ad acta, con particolare riferimento ad alcuni degli obiettivi indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, tra i quali l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, nonché stabilendo che al Dott. Morlacco



Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

restano comunque affidati diversi obiettivi della medesima delibera, tra i quali quelli previsti alla sopra citata lettera d);

- che, nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali", emanando provvedimenti qualificabili come "ordinanze emergenziali statali in deroga", ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (Consiglio di Stato: sentenza n. 2470/2013);

DATO ATTO

- che con accordo stipulato il 18 febbraio 2011, approvato dal decreto commissariale n. 20 del 13/3/2011 (rettificato per meri errori materiali con il decreto commissariale n. 28 del 11/5/2011), tra l'altro, è stata fissata la remunerazione massima delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale erogate negli esercizi 2010, 2011 e 2012 dagli Ospedali Classificati "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento e "Buon Consiglio" di Napoli, gestiti dalla Provincia Religiosa di S. Pietro - Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli;
- che, a tale riguardo, l'art. 6 del suddetto accordo del 18 febbraio 2011 così disponeva:

"Art. 6 - Remunerazione dell'attività e limiti di spesa

1. I corrispettivi dell'attività assistenziale svolta dal 1 gennaio 2010 dagli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento sono a carico Regione, che provvede a pagarli direttamente al Fatebenefratelli con le modalità di seguito specificate. La Regione pagherà direttamente al Fatebenefratelli anche gli insoluti e l'indennizzo forfetario di cui al successivo art. 9.

2. Il limite massimo onnicomprensivo di spesa sanitaria a carico della Regione cui deve attenersi l'Ente Fatebenefratelli è determinato in:

a) per l'Ospedale di Napoli: € 37.000.000,00= per l'esercizio 2010, più il 2% all'anno per gli esercizi 2011 e 2012;

b) per l'Ospedale di Benevento: € 49.000.000,00= per l'esercizio 2010, più il 2% all'anno per gli esercizi 2011 e 2012.

3. I corrispettivi massimi nei limiti di cui al comma precedente sono composti come segue:

a) dalla remunerazione dei DRG di ricovero ospedaliero e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in base ai tariffari vigenti in Regione Campania;

b) da un contributo forfetario annuo di € 7.000.000,00= per l'Ospedale di Napoli e di € 8.000.000,00= per l'Ospedale di Benevento per tutte le funzioni di Emergenza - Urgenza, Pronto Soccorso (compresi gli oneri conseguenti agli accessi di Pronto Soccorso non seguiti da ricovero) e Terapia Intensiva (UTIN, UTIC, ecc.) e per i ricoveri di maggiore complessità assistenziale. Il suddetto contributo si incrementa del 2% all'anno per gli esercizi 2011 e 2012, previa verifica del mantenimento di almeno il 95% dei livelli medi di attività 2008 – 2009, da effettuarsi in base ai seguenti parametri: i) n° totale di accessi al Pronto Soccorso; n° di accessi seguiti da ricovero; n° di accessi non seguiti da ricovero (esclusi i codici bianchi); n° di accessi non seguiti da ricovero con Osservazione Breve Intensiva; n° di prestazioni erogate durante gli accessi al Pronto Soccorso e documentate dalle richieste ai Servizi Diagnostici, valorizzato a tariffa vigente; ii) ore annue di disponibilità del

*Regione Campania**Il Presidente*

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

Pronto Soccorso e dei posti letto di terapia intensiva per il SIRES – 118; iii) peso medio dei DRG dei ricoveri acuti ordinari di durata maggiore di tre giorni. In caso di significative riduzioni delle funzioni e complessità sopra richiamate, il contributo forfetario annuo sarà proporzionalmente ridotto).

c) i corrispettivi di cui al comma precedente non comprendono la distribuzione diretta di farmaci, già oggetto di specifico accordo tra il Fatebenefratelli e l'ASL di Benevento, che rimane oggetto di separato accordo, gestione e remunerazione tra l'Ente la ASL medesima.

4. Dal 1 gennaio 2011 la Regione eroga un acconto mensile pari al 90% di un dodicesimo del limite massimo di spesa di cui al precedente comma 2, ed il saldo entro il 30 aprile dell'anno successivo, all'esito dei controlli di cui al successivo art. 7; qualora il saldo risultasse negativo, la Regione recupererà la differenza sulle prime rimesse mensili utili.

5. Qualora la produzione realizzata e fatturata in un trimestre solare risultasse inferiore al 90% dei dodicesimi erogati in acconto nel medesimo trimestre, per il complesso del trimestre successivo l'acconto si ridurrà al 90% della produzione realizzata e fatturata nel trimestre precedente, salvo il ripristino della misura dell'acconto mensile di cui al comma precedente non appena sia verificato che la media della produzione mensile realizzata da inizio anno sia tornata a superare il 90% di un dodicesimo del limite massimo di spesa di cui al precedente comma 2.

6. Eventuali cessioni di crediti del Fatebenefratelli a terzi potranno avvenire solo decorsi 90 giorni dalla emissione della fattura e, comunque, dovranno essere preventivamente concordate con l'Area Generale di Coordinamento n. 19 – Settore Programmazione, al fine di evitare disguidi di pagamento e/o interessi di mora.

7. Il Fatebenefratelli si impegna ad erogare le prestazioni mediamente in proporzione al budget assegnato, in modo da assicurare l'assistenza sanitaria nell'anno solare in modo quanto più possibile omogeneo e continuativo.

8. Gli acconti mensili di cui al comma 4 decorrono dal 31 marzo 2011. Il primo acconto comprenderà gli acconti mensili dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011.

9. La remunerazione massima onnicomprensiva stabilita al precedente comma 2 è comprensiva anche di eventuali futuri aumenti delle tariffe vigenti, che dovranno essere assorbiti da riduzioni delle quantità, fermo restando il limite di spesa (come disposto dall'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis del decreto legislativo 502/92 e s.m.i.);

- che il suddetto accordo del 18 febbraio 2011 ha avuto le seguenti successive modifiche:
 - con atto sottoscritto dalle parti il 23 maggio 2012, accogliendo le osservazioni espresse dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con parere del 16 gennaio 2012, prot. CAMPANIA-DGPROG-16/01/2012-0000010-P, la Regione e la Provincia Religiosa di S. Pietro - Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli hanno espunto dall'accordo il comma 1 dell'art. 9 ed apportato ulteriori modifiche riguardanti il comma 3 del medesimo articolo, inerente alla definizione di pendenze pregresse; i Ministeri con parere n°350 – P del 25/9/2012 hanno preso atto della modifica intervenuta, rimanendo “*in attesa di ricevere il DCA di recepimento dell'atto integrativo/modificativo sottoscritto tra le parti il 23/05/2012*”;
 - con ADDENDUM del 26 novembre 2012, in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. “*Spending Review*”), e del conseguente decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro dal Disavanzo del Settore Sanitario n. 123 del 10 ottobre 2012, il limite massimo di spesa a carico della Regione per l'esercizio 2012 ed i corrispondenti volumi d'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ed ospedaliera sono stati ridotti del 1,7385%, come segue:

*Regione Campania**Il Presidente*

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

- remunerazione massima complessiva: euro 86.000.000,00 (fissati per il 2010) + 2% per il 2011 + 2% per il 2012 = euro 89.474.000,00, meno 1,7385% = euro 87.918.890,00, di cui:
 - euro 49.000.000,00 + 2% nel 2011 + 2% nel 2012 = euro 50.979.600,00, meno 1,7385% = euro 50.093.320,00 per l'Ospedale "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento;
 - euro 37.000.000,00 + 2% nel 2011 + 2% nel 2012 = euro 38.494.800,00, meno 1,7385% = euro 37.825.570,00 per l'Ospedale "Buon Consiglio" di Napoli;
- con ADDENDUM del 2 luglio 2013, il suddetto accordo del 18 febbraio 2011 è stato prorogato per il 2013 alle medesime condizioni, ad eccezione dei limiti di spesa e dei correlati volumi massimi di prestazioni di assistenza specialistica ed ospedaliera che, in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. "Spending Review"), per l'esercizio 2013 sono stati ridotti di un ulteriore 0,50%, come segue:
 - remunerazione massima complessiva: euro 89.474.000,00, meno "Spending Review" per il 2012 (- 1,7385%) = euro 87.918.890,00, meno 0,50 per il 2013 = 87.477.000,00, di cui:
 - euro 49.842.000,00 per l'Ospedale "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento;
 - euro 37.635.000,00 per l'Ospedale "Buon Consiglio" di Napoli;

successivamente, il decreto commissariale n. 91/2013 ha dato atto degli importi dei contratti 2013 con le strutture private, come ridotti in applicazione della *Spending Review*", compreso l'importo dei limiti di spesa 2013 degli Ospedali Fatebenefratelli, come risultanti dal suddetto ADDENDUM;

RITENUTO

- che, al fine di valorizzare la prestazioni e le funzioni, derivanti e/o più direttamente collegate all'attività di pronto soccorso, sono stati individuati i seguenti criteri, da applicarsi in modo uniforme dal 2014 a tutte le strutture private sede di pronto soccorso di II livello inserito nella rete del SIRES – 118:
 - valorizzazione dei posti letto di terapia intensiva sulla base di una stima del costo standard degli stessi (circa euro 300 mila/PL) al netto del valore dei ricoveri dimessi dai reparti di terapia intensiva;
 - valorizzazione degli accessi non seguiti da ricovero, esclusi i codici bianchi e compresa l'Osservazione Breve Intensiva, in euro 110,00 fino a 30 mila accessi / anno, ed euro 55,00 per gli accessi ulteriori;
 - attribuzione di una quota fissa annua che sarà riconosciuta soltanto qualora il Pronto Soccorso risulti pienamente operativo e disponibile per la rete SIRES 118 per l'intero anno solare e H 24 (salvo eventi straordinari tempestivamente comunicati alla Regione ed alla ASL competente per territorio);
 - corresponsione di un incentivo non superiore al 5% del valore tariffario dei ricoveri per acuti con peso maggiore di 2,00 (in modo da assicurare implicitamente il rispetto del limite del 100% della tariffa massima nazionale, atteso che al Fatebenefratelli si applica la fascia tariffaria pari al 95% delle tariffe massime nazionali) e, comunque, non superiore ad euro 400 mila / anno;



Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

- che, applicando detti criteri, è stato raggiunto in data 23/10/2014 l'accordo complessivo per la remunerazione massima delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nel 2014 dagli Ospedali Classificati "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento e "Buon Consiglio" di Napoli, gestiti dalla Provincia Religiosa di S. Pietro - Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, che si allega al presente decreto;
- che l'accordo allegato prevede per l'esercizio 2014 una riduzione della remunerazione massima complessiva dei due ospedali ad euro 85.200.000,00= e, quindi, inferiore di circa il 2,6% all'anno precedente;

DATO ATTO

- che, riguardo all'Ospedale "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento, il Direttore Generale della ASL di Benevento con nota del 12/3/2014, prot. n. 37741, ha trasmesso la relazione del Presidente della Commissione aziendale per la DGRC n. 3958/2001 e s.m.i. che ha confermato la *"permanenza dei requisiti richiesti dalle normative vigenti per operare come Pronto Soccorso di 2° livello (secondo la classificazione stabilita dal Decreto Commissariale n. 49/2010)"*;
- che, successivamente, il Direttore del Dipartimento di Assistenza Ospedaliera della ASL Napoli 1 Centro con lettera del 19/12/2014, prot. n. 1786/SISP, acquisita al protocollo della Regione in data 8/1/2015 al n. 6586, ha trasmesso il verbale del sopralluogo effettuato il 12/12/2014 presso i locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Buon Consiglio" di Napoli e la conseguente comunicazione all'Ente Fatebenefratelli del 15/12/2014, prot. n. 1776/SISP, nella quale si attesta che, a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati dall'Ente, i locali dell'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli risultano *"idonei sotto il profilo igienico sanitario per essere adibiti a Pronto Soccorso"* e *"vengono rispettati i requisiti previsti dalla DGRC n. 7301/01"*;

CONSIDERATO

- che con decreto commissariale n. 19 del 21 marzo 2014 pubblicato sul BURC n. 23 del 7/4/2014, sono state definite le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte dei soggetti privati equiparati (Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento, Ospedale Villa Betania di Napoli, Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria dei Camilliani), nonché da parte dell'IRCCS privato Maugeri di Telese;
- che l'Ente Fatebenefratelli ha presentato alla struttura del Commissario ad acta per la sanità l'istanza di accreditamento istituzionale per gli Ospedali di Napoli e di Benevento nei termini prescritti dal suddetto DCA n. 19/2014;
- che, successivamente, il decreto del Commissario ad acta n. 4 del 2 febbraio 2015, ravvisata la necessità di fissare un termine entro il quale concludere le procedure stabilite ad hoc per l'accREDITAMENTO istituzionale delle suddette strutture, ha stabilito che entro il 30 giugno 2015 devono essere completate le procedure di cui al citato DCA n. 19/2014 per l'accREDITAMENTO istituzionale delle medesime strutture;
- che lo stesso DCA n. 4/2015 ha stabilito che, nelle more del completamento delle procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale, devono essere assicurati i livelli essenziali di assistenza erogati dai citati presidi sul territorio;



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

RITENUTO, pertanto,

- che nelle more della conclusione del suddetto procedimento di accreditamento istituzionale, al fine di assicurare la continuità nelle erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e della funzione di Pronto Soccorso inserito nella rete SIRES – 118, espletata dai due Ospedali Fatebenefratelli con più di 50 mila accessi / anno al Pronto Soccorso (dati 2012 – 2013), è necessario autorizzare il dirigente della UOD 52.04.14 *“Governo economico finanziario in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie”*, competente per la gestione del capitolo di spesa 7029 – *“Spesa sanitaria regionale di parte corrente: acquisto prestazioni sanitarie”*:
 1. ad integrare gli acconti già pagati a fronte delle prestazioni sanitarie rese nel 2014, erogando la differenza fino al 90% del corrispettivo massimo stabilito nell'accordo allegato al presente decreto e salvo conguaglio a consuntivo;
 2. ad erogare dal gennaio 2015 un acconto mensile pari ad un dodicesimo del 90% del corrispettivo massimo stabilito nell'accordo allegato al presente decreto, fino al rinnovo dell'accordo medesimo e salvo conguaglio a consuntivo;

DATO ATTO

- che i limiti di spesa assegnati dal presente decreto hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R., in quanto rimane obbligo delle ASL territorialmente competenti (ASL di Benevento e ASL Napoli 1 Centro) di verificare periodicamente la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi necessari affinché gli Ospedali *“Sacro Cuore di Gesù”* di Benevento e *“Buon Consiglio”* di Napoli possano erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito del limite massimo di spesa prefissato dal presente decreto, come stabilito anche dal decreto commissariale n. 6/2011 (pubblicato sul BURC n. 15/2011) in materia di sistema dei controlli sull'attività ospedaliera;
- che il presente decreto viene trasmesso al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e con successivi atti potranno essere recepite eventuali prescrizioni, che dovessero pervenire dai suddetti Ministeri;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di approvare l'accordo per l'esercizio 2014 tra la Regione e la Provincia Religiosa di S. Pietro - Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli per la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata dagli Ospedali *“Sacro Cuore di Gesù”* di Benevento e *“Buon Consiglio”* di Napoli, allegato al presente decreto.
3. Di dare atto dell'accordo sottoscritto dalle parti il 23 maggio 2012, che ha parzialmente modificato l'accordo del 18 febbraio 2011 per accogliere le osservazioni espresse dal Ministero della Salute, di



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con parere del 16 gennaio 2012, prot. CAMPANIA-DGPROG-16/01/2012-0000010-P e che si allega al presente decreto.

4. Di dare atto degli allegati ADDENDUM del 26 novembre 2012 e del 2 luglio 2013, con i quali il suddetto accordo del 18 febbraio 2011 è stato aggiornato per conformare i limiti massimi di spesa alle disposizioni recate dall'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. "Spending Review"), come esposto in premessa.
5. Di stabilire, al fine di assicurare la continuità nelle erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e della funzione di Pronto Soccorso inserito nella rete SIRES – 118, espletata dai due Ospedali Fatebenefratelli, che il dirigente della UOD 52.04.14, competente per la gestione del capitolo di spesa 7029, provveda:
 - a) ad integrare gli acconti già pagati a fronte delle prestazioni sanitarie rese nel 2014, erogando la differenza fino al 90% del corrispettivo massimo stabilito nell'accordo allegato al presente decreto e salvo conguaglio a consuntivo;
 - b) ad erogare dal gennaio 2015 un acconto mensile pari ad un dodicesimo del 90% del corrispettivo massimo stabilito nell'accordo allegato al presente decreto, fino al rinnovo dell'accordo medesimo e salvo conguaglio a consuntivo.
6. Di notificare il presente decreto alla ASL Napoli 1 Centro, alla ASL di Benevento ed al Legale Rappresentante della Provincia Religiosa di S. Pietro - Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli.
7. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Capo Dipartimento della Salute, al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al "Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale" ed alla "Segreteria di Giunta" per la pubblicazione sul BURC, nonché per gli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dagli art. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Capo Dipartimento della Salute
Prof. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale per la Tutela della Salute
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente U.O.D. 14 G.E.F.
Dott. G. F. Ghidelli

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Accordo tra la Regione Campania e la Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli per la definizione della remunerazione massima degli Ospedali del “Sacro Cuore di Gesù” di Benevento e dell'Ospedale “Buon Consiglio” di Napoli per l'esercizio 2014

La REGIONE CAMPANIA, di seguito denominata anche Regione, con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 91 - codice fiscale e partita IVA 80011990639, legalmente rappresentata da _____ nato a _____ il _____ nella qualità di _____ ivi domiciliato per la carica;

E

La Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, con sede in Roma, Via cassia 600, codice fiscale 00443370580, partita IVA 00894591007, titolare dell'Ospedale del “Sacro Cuore di Gesù” di Benevento e dell'Ospedale “Buon Consiglio” di Napoli, di seguito denominata anche Ente Fatebenefratelli, legalmente rappresentata da Fra Pietro Dott. Cicinelli, al secolo: Michele, nato a Gambatesa (CB) il 10/01/1944, nella qualità di Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica,

PREMESSO

- che la legge 132/1968 all'art. 1, co. 5 e 6 stabilisce che salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della Sanità, nulla è innovato in merito alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera; e che gli istituti e gli enti ecclesiastici, ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di ospedali identificati dalla stessa legge;
- che l'Ospedale del Sacro Cuore di Gesù di Benevento della Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio detto Fatebenefratelli con DPGR n.ro 1447 del 23 settembre 1974 è stato classificato ai sensi del citato articolo 1 della legge 132/1968 quale Ospedale Generale di Zona;
- che l'Ospedale Buon Consiglio di Napoli della Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio detto Fatebenefratelli con DPGR n.ro 969 del 10 febbraio 1975 è stato classificato ai sensi del citato articolo 1 della legge 132/1968 quale Ospedale Generale di Zona;
- che l'art. 41 della Legge 833/78 stabilisce, accanto alla conferma dell'autonomia giuridico-amministrativa degli Enti Ecclesiastici, che i rapporti delle UUSLL con gli ospedali religiosi classificati dovessero essere regolati da apposite convenzioni in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri e che nella dotazione finanziaria delle UUSLL si dovesse tener conto di dette convenzioni, sancendo l'obbligatorietà del convenzionamento;
- che il D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, contempla gli ospedali “classificati” all'art. 4, comma 12, conservandone la tipicità, ma nel contempo precisando che l'apporto delle attività delle suddette strutture al Servizio Sanitario Nazionale è regolamentato con le stesse modalità previste per gli ospedali pubblici, prevedendo altresì che i requisiti tecnico – organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione degli Enti stessi siano adeguati ai principi del medesimo decreto;
- che l'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel sancire che le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, del medesimo

decreto legislativo alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona, dispone che le "... attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, [svolte] con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";

- che, in base al Piano Ospedaliero Regionale (L.R. n. 16/2008 e successivi decreti del Commissario ad acta n. 29 del 8/5/2010, n. 42 del 14/7/2010 e n. 49 del 27/9/2010) gli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento sono inseriti nella rete regionale dell'emergenza - SIRES 118, con le modalità organizzative definite dal Piano di Riordino della Rete Ospedaliera e Territoriale di cui al citato decreto 49/2010 e s.m.i.;

Considerato:

- che i rapporti tra gli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e Benevento ed il Servizio Sanitario Regionale, originariamente definiti con atti convenzionali stipulati con la Regione Campania in data 13 novembre 1985, sono regolati dall'accordo stipulato il 18 febbraio 2011, approvato dal decreto commissariale n. 20 del 13/3/2011 (rettificato per meri errori materiali con il decreto commissariale n. 28 del 11/5/2011) e s.m.i.;
- che con il presente accordo si provvede ad aggiornare la remunerazione dell'attività svolta dagli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e Benevento per l'esercizio 2014;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: "Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale";
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso attraverso i programmi operativi di cui al citato art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;
- che con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 e del 23 marzo 2012 il Governo ha nominato il Dott. Mario Morlacco Sub Commissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro;
- che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, alla lettera d) è richiamata la "definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

- che il Consiglio dei Ministri con delibera del 29 Ottobre 2013 ha affiancato il Prof. Ettore Cinque al Dott. Mario Morlacco nell'incarico di Sub Commissario ad acta, con particolare riferimento ad alcuni degli obiettivi indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, nonché stabilendo che al Dott. Morlacco restano comunque affidati diversi obiettivi della medesima delibera, tra i quali quelli previsti alla sopra citata lettera d);
- che, nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale "*organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali*", emanando provvedimenti qualificabili come "*ordinanze emergenziali statali in deroga*", ossia "*misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro*" (Consiglio di Stato: sentenza n. 2470/2013);

tutto quanto sopra premesso e considerato,

la Regione Campania e la Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1. La premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione Campania e gli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, previsti dalla normativa vigente, e nell'ambito e per la realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.
2. Il presente accordo disciplina la remunerazione massima per l'esercizio 2014 dell'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e Benevento.

Art. 3

Attività assistenziale di ricovero

1. Le attività di assistenza ospedaliera sono svolte dagli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento in conformità alla normativa vigente, nel rispetto dei criteri di appropriatezza e delle direttive fissate dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applica la scheda di dimissione ospedaliera secondo termini e modalità definite dalla Regione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dagli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento poste a carico del S.S.R. devono rispondere alle tipologie di assistenza che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.

Art. 4

Attività assistenziale ambulatoriale

1. Le attività di assistenza specialistica ambulatoriale svolte dagli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento comprendono le discipline per le quali gli stessi sono accreditati e sono

svolte in conformità alla normativa vigente, nel rispetto dei criteri di appropriatezza e delle direttive fissate dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. L'accesso e l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali sono effettuate in conformità alle modalità previste per le aziende ospedaliere.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. anche le prestazioni di assistenza specialistica erogate dagli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento poste a carico del S.S.R. devono rispondere alle tipologie di assistenza che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.

Art. 5

Attività di Pronto Soccorso

1. Gli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento sono inseriti nella rete regionale dell'emergenza – SIRES 118, con le modalità organizzative definite dal Piano di Riordino della Rete Ospedaliera e Territoriale di cui al citato decreto 49/2010 e s.m.i., e sono tenuti a garantire tutti i relativi requisiti e l'accesso H 24.

Art. 6

Remunerazione dell'attività e limiti di spesa

1. I corrispettivi dell'attività assistenziale svolta nell'esercizio 2014 dagli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento sono a carico Regione, che provvede a pagarli direttamente al Fatebenefratelli con le modalità di seguito specificate.

2. Il limite massimo onnicomprensivo di spesa sanitaria a carico della Regione cui deve attenersi l'Ente Fatebenefratelli è determinato come segue:

- a) per l'Ospedale di Napoli: € 38.200.000,00= per l'esercizio 2014;
- b) per l'Ospedale di Benevento: € 47.000.000,00= per l'esercizio 2014.

3. I corrispettivi massimi nei limiti di cui al comma precedente sono composti come segue:

a) dalla remunerazione dei DRG di ricovero ospedaliero (fascia 95% della tariffe massime stabilite dal DM 18 ottobre 2012) e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in base ai tariffari vigenti in Regione Campania (decreto commissariale n. 32 del 27 marzo 2013);

b) da un contributo complessivo di € 6.680.000,00= per l'Ospedale di Napoli e di € 6.370.000,00= per l'Ospedale di Benevento per tutte le funzioni di Emergenza - Urgenza, Pronto Soccorso (compresi gli accessi di Pronto Soccorso non seguiti da ricovero), Terapia Intensiva (Discipline 49, 50 e 73) e per i ricoveri di maggiore complessità assistenziale. Il suddetto contributo è calcolato in base ai parametri ed ai criteri esposti nella tabella allegata ed è quindi, soggetto a verifica a consuntivo da parte della ASL competente per territorio. In ogni caso, la somma della remunerazione di cui alla presente lettera b) e di quella di cui alla precedente lettera a) non potrà superare per ciascun ospedale il limite fissato al precedente comma 2;

c) i corrispettivi di cui al comma precedente non comprendono la distribuzione diretta di farmaci, già oggetto di specifico accordo tra il Fatebenefratelli e l'ASL di Benevento, che rimane oggetto di separato accordo, gestione e remunerazione tra l'Ente la ASL medesima.

4. Dal 1 gennaio 2014 la Regione eroga entro la fine di ciascun mese solare un acconto pari al 90% di un dodicesimo del limite massimo di spesa di cui al precedente comma 2, ed il saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo, all'esito dei controlli di cui al successivo art. 7; qualora il saldo risultasse negativo, la Regione recupererà la differenza sulle prime rimesse mensili utili.

5. Qualora la produzione realizzata e fatturata in un trimestre solare risultasse inferiore al 90% dei dodicesimi erogati in acconto nel medesimo trimestre, per il complesso del trimestre successivo

l'acconto si ridurrà al 90% della produzione realizzata e fatturata nel trimestre precedente, salvo il ripristino della misura dell'acconto mensile di cui al comma precedente non appena sia verificato che la media della produzione mensile realizzata da inizio anno sia tornata a superare il 90% di un dodicesimo del limite massimo di spesa di cui al precedente comma 2.

6. Eventuali cessioni di crediti del Fatebenefratelli a terzi potranno avvenire solo decorsi 90 giorni dalla emissione della fattura e, comunque, dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Generale per la Tutela della Salute – Unità Operativa Dirigenziale 52.04.14 “Governo Economico Finanziario in raccordo con la DG Risorse Finanziarie”, al fine di evitare disguidi di pagamento e/o interessi di mora.

7. Il Fatebenefratelli si impegna ad erogare le prestazioni mediamente in proporzione al budget assegnato, in modo da assicurare l'assistenza sanitaria nell'anno solare in modo quanto più possibile omogeneo e continuativo.

8. Gli acconti mensili di cui al comma 4 decorrono dal mese corrente alla data di stipula del presente atto. Il primo acconto comprenderà anche il conguaglio degli acconti mensili erogati dall'inizio del 2014.

9. La remunerazione massima onnicomprensiva stabilita al precedente comma 2 è comprensiva anche di eventuali aumenti delle tariffe vigenti, che dovranno essere assorbiti da riduzioni delle quantità, fermo restando il limite di spesa (come disposto dall'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis del decreto legislativo 502/92 e s.m.i.).

10. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la Regione e/o la ASL di Benevento non dimostrino che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essi non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore dell'Ente gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:

- a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
- b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
- c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
- d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.

11. L'Ente Fatebenefratelli esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla Regione al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della Regione medesima.

12. Il pagamento da parte della Regione di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte dell'Ente Fatebenefratelli di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora). In tal caso la Regione emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiarerà espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo.

Art. 7

Attività di monitoraggio e controllo

1. Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 8 octies del Dlgs 502/92 e s.m.i. le attività di vigilanza igienico-sanitaria, di controllo sulla qualità dell'assistenza, nonché quelle sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dagli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento sono eseguite, rispettivamente, dalla ASL Napoli 1 Centro e dalla ASL di Benevento.



2. In particolare, le verifiche svolte dalla ASL Napoli 1 Centro e dalla ASL di Benevento riguarderanno:

- a) la validità della documentazione amministrativa;
- b) la necessità clinica e l'appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati;
- c) la congruenza della compilazione e codifica delle SDO, nonché di tutti gli altri flussi informativi obbligatori in base alla normativa nazionale e regionale;
- d) l'appropriatezza delle modalità di erogazione dell'assistenza, anche per quanto riguarda le prestazioni e la funzione di Pronto Soccorso in relazione ai relativi specifici requisiti,

e forniranno alla Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute – U.O.D. 52.04.14 “Governo Economico Finanziario in raccordo con la DG Risorse Finanziarie” ogni tre mesi, entro 40 giorni dalla fine del precedente trimestre solare, ed annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un rapporto completo sull'attività degli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento, che fornisca alla Regione anche i dati necessari per la corretta applicazione dei commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

3. Le fatture delle prestazioni rese dagli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento dovranno essere inviate in originale alla Regione ed in copia conforme alle ASL competenti per i controlli. Una volta verificate le fatture e la documentazione amministrativa e sanitaria necessaria per l'espletamento dei controlli (anche attraverso ispezioni in loco), la ASL notificherà all'Ente Fatebenefratelli ed alla Regione le eventuali irregolarità, ed il Fatebenefratelli dovrà emettere la relativa nota di credito (salvo formale e motivata opposizione da notificare alla ASL ed alla Regione). A fini di regolarità contabile, la liquidazione del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte della Regione e della ASL della / e suddetta / e (eventuale) nota / e di credito, anche qualora la nota di credito sia dovuta esclusivamente al superamento del corrispettivo massimo di cui al comma 2 dell'art. 6.

4. Il Fatebenefratelli, consapevole delle sanzioni previste dal vigente ordinamento in caso di inadempimento, garantisce il rispetto e la piena applicazione di tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro, di previdenza e di trattamento del personale dipendente, in base alle leggi ed ai CC.CC.NN.LL. in vigore.

Art. 8

Flussi informativi

1. Gli Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento sono tenuti a trasmettere tempestivamente ed in modo esatto e completo tutti i dati relativi ai flussi informativi richiesti dalla normativa nazionale e regionale e destinati alla Regione, all'Agenzia Sanitaria Regionale, al Ministero della salute, al Ministero dell'economia, all'ISTAT, e ad ogni altro Ente previsto dalla normativa vigente.

2. Gravi inadempienze negli obblighi di cui al comma 1 comporteranno la sospensione della erogazione del saldo di cui al comma 4 dell'art. 6, fino alla rimozione dell'inadempimento.

Art. 9

Norme Finali e Transitorie

1. Il presente accordo è valido per l'anno 2014 e trova efficacia sino al rinnovo per l'anno successivo.

2. Per ogni controversia riguardo l'attuazione del presente accordo le parti potranno adire, per quanto di specifica competenza, il Tribunale Amministrativo Regionale o il Tribunale Civile di Napoli, con espressa esclusione della possibilità di definire la controversia per arbitri.

3. Le parti si danno atto che l'efficacia integrale del presente accordo è subordinata al recepimento delle eventuali prescrizioni in ordine ai contenuti dello stesso, che il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono emanare ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, dell'Accordo tra Stato e Regione Campania stipulato il 13 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il

Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualificazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004. In tale eventualità le parti si impegnano a stipulare un apposito atto integrativo e/o modificativo del presente accordo.

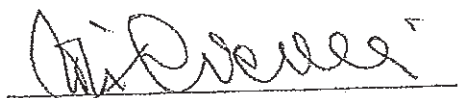
Art. 10

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo l'Ente Fatebenefratelli accetta espressamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi collegati e/o presupposti, in quanto costituenti parte integrante necessaria del presente atto.

Per la Provincia Religiosa di S. Pietro dell'
Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio
detto Fatebenefratelli - Ospedale del
Sacro Cuore di Gesù di Benevento e del
Buon Consiglio di Napoli:

Firmato per la Regione Campania:

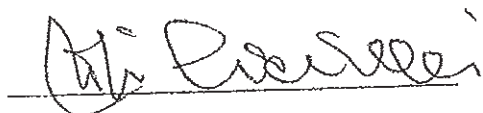


in NAPOLI il 23/10-2014



in _____ il ____ / ____

Tutte le clausole del presente accordo hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. E' da intendersi specificamente approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'art. 10 (Clausola di salvaguardia) del presente atto.



in NAPOLI il 23/10-2014



in _____ il ____ / ____



Remunerazione funzioni

stima costo PL di TI euro: 300.000,00					n° accessi	30.000	oltre							
					a	b	A = b - a	€ / accesso	110,00	55,00	B	C	D	E = A + B + C + D
Ospedale Fatebenefratelli di:	PL terapia intensiva	Valore SDO 2013 Terapia Intensiva (discipline 49, 50 e 73) arrotondato	Valorizzazione PL T.I a 300 mila euro / PL	Valorizzazione posti letto di Terapia Intensiva (arrotondato)	Accessi 2013 non seguiti da ricovero	Valorizzazione accessi non seguiti da ricovero: scaglione fino a 30 mila	Valorizzazione accessi non seguiti da ricovero: oltre 30 mila	Valorizzazione accessi non seguiti da ricovero (arrotondato)	Quota fissa per l'attività di PS di II livello nella rete SIREs - 118	Incentivo per ricoveri acuti ordinari con peso > 2,00	Totale (euro)			
Benevento	16	1.137.166,33	4.800.000,00	3.660.000,00	16.460	1.810.600,00	-	1.810.000,00	500.000,00	400.000,00	6.370.000,00			
Napoli	14	812.740,29	4.200.000,00	3.390.000,00	21.732	2.390.520,00	-	2.390.000,00	500.000,00	400.000,00	6.680.000,00			

Criteri:

- 1) I posti letto di terapia intensiva devono essere disponibili H24 per tutti i giorni dell'anno, salvo eventi straordinari, che devono essere tempestivamente comunicati alla Regione ed alla ASL competente per territorio
- 2) Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva di ciascuna struttura deve risultare a consuntivo pari ad almeno il 70%; diversamente, a consuntivo l'importo di 300 mila euro per PL dovrà essere proporzionalmente decurtato
- 3) A consuntivo, in ogni caso, l'eventuale aumento della valorizzazione dei posti letto di terapia intensiva di cui alla colonna A (possibile solo a seguito di una riduzione del valore economico dei ricoveri dei pazienti dimessi da tali reparti) non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo calcolato ed esposto nella medesima colonna A della presente tabella
- 4) Dagli accessi non seguiti da ricovero dovranno essere esclusi i codici bianchi; inoltre, gli accessi non seguiti da ricovero in numero superiore a 30.000 saranno valorizzati ad euro 55,00 anziché ad euro 110,00 ciascuno
- 5) La quota fissa di cui alla colonna C) sarà riconosciuta soltanto qualora il Pronto Soccorso risulti pienamente operativo e disponibile per la rete SIRES 118 per l'intero anno solare e H 24 (salvo eventi straordinari tempestivamente comunicati alla Regione ed alla ASL competente per territorio)
- 6) La quota fissa di cui alla colonna D) sarà riconosciuta per intero qualora il valore tariffato dei ricoveri con peso (DRG 24) > 2,00 superi l'importo di euro 8.000.000,00=; diversamente, detta quota sarà ridotta proporzionalmente, al fine di assicurare implicitamente il rispetto del limite del 100% della tariffa massima nazionale
- 6) A consuntivo, la somma dei contributi di cui alle lettere A + B + C + D, se superiore, sarà riconosciuta in ogni caso nel limite massimo fissato nella colonna E; se inferiore, potrà consentire una maggiore remunerazione delle prestazioni di ricovero e di assistenza specialistica, nel limite massimo onnicomprensivo stabilito per ciascun Ospedale dall'art. 6, comma 2, lettere a) e b) dell'accordo di cui la presente tabella forma parte integrante

Atto di modifica dell'Accordo del 18 febbraio 2011 tra la Regione Campania e la
Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio –
Fatebenefratelli

L'anno 2012 il giorno 13 del mese di maggio, in Roma, presso la sede della Regione Campania in
Via Poli, 29,

sono presenti

L'On. Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania, codice fiscale e partita IVA:
80011990639, in qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore
sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010), domiciliato, ai fini del presente atto,
presso la sede della Regione Campania;

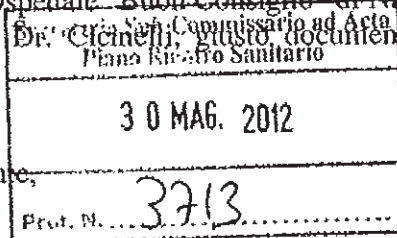
e

La Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli,
con sede in Roma, Via cassia 600, codice fiscale 00443370580, partita IVA 00894591007, titolare
dell'Ospedale del "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento e dell'Ospedale "Buon Consiglio" di Napoli,
in persona del legale rappresentante pro tempore Fra Pietro Dr. Cicinelli, *Commissario ad Acta*
Piano Rientro Sanitario

Le parti, come sopra individuate,

Premesso che:

- la Regione Campania e la Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli hanno stipulato il 18 febbraio 2011 un accordo complessivo di regolazione dei rapporti inerenti l'assistenza sanitaria erogata dagli Ospedali del Sacro Cuore di Gesù di Benevento e Buon Consiglio di Napoli;
- che l'Accordo è stato approvato dal decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania n. 20 del 16 marzo 2011, rettificato per errori materiali dal decreto n. 28 dell'11 maggio 2011;
- che nell'art. 9, comma 9, del medesimo Accordo le parti hanno convenuto che "... l'efficacia integrale del presente accordo è subordinata al recepimento delle eventuali prescrizioni in ordine ai contenuti dello stesso, che il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono emanare ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, dell'Accordo tra Stato e Regione Campania stipulato il 13 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualificazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004. In tale eventualità le parti si impegnano a stipulare un apposito atto integrativo e/o modificativo del presente accordo ...";
- che il citato Accordo del 18 febbraio 2011, tra l'altro, prevede:
 - a) al comma 1 dell'art. 9 che: "Su espressa richiesta del Fatebenefratelli, le parti si danno atto che la presente intesa non pregiudica i diritti vantati dalle strutture equiparate in ragione ai rinnovi contrattuali e indennità di esclusività medica per il personale medico dirigenziale e sulla natura giuridica delle stesse strutture sanitarie equiparate; la Regione ribadisce che la questione relativa agli oneri per i rinnovi contrattuali e per l'indennità di esclusività verrà affrontata solo in caso di trasferimento di risorse da parte del Governo";
 - b) al comma 3 dell'art. 9 che: "La Regione, inoltre, si impegna a pagare al Fatebenefratelli in sei rate mensili uguali, a decorrere dalla fine del mese successivo a quello di efficacia del presente accordo, un indennizzo forfetario onnicomprensivo



Atto di modifica dell'Accordo del 18 febbraio 2011 tra la Regione Campania e la
Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio –
Fatebenefratelli

di € 55.000.000,00= (cinquanta cinquemilioni) a fronte della rinuncia di Fatebenefratelli, sia verso la Regione che verso le ASL di Napoli 1 Centro e di Benevento, a qualsiasi diritto, pretesa, lite insorta o insorgenda, azione legale o giudizio concluso, in corso o non ancora intrapreso, in ordine alla remunerazione della attività svolta fino alla stipula del presente accordo, compresa ogni controversia in merito alla applicazione dei limiti di spesa (come da ultimo sancito dall'art. 79 del DL 112/2008, convertito con modifiche nella legge 133/2008), nonché per arretrati di pagamento, interessi, spese legali, indennizzi, rivalutazione monetaria ed ogni e qualsiasi altro onere o spesa”;

- che con ricorso depositato il 19 luglio 2011 al TAR Campania - Sede di Napoli – Sezione 1 – R.G. n. 4257/2011 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, contro la Regione Campania e le ASL di Benevento e di Napoli 1 Centro, la Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli ha chiesto l'annullamento del decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania n. 20 del 16/3/2011, rettificato dal decreto n. 28 dell'11/5/2011, nella parte del comma 1 dell'art. 9 in cui “... la Regione ribadisce che la questione relativa agli oneri per i rinnovi contrattuali e per l'indennità di esclusività verrà affrontata solo in caso di trasferimento di risorse da parte del Governo”, nonché “... per la completa esecuzione del predetto accordo, ivi compreso il riconoscimento del diritto degli ospedali ricorrenti al rimborso dei costi sostenuti per gli oneri derivanti dall'indennità di esclusiva e dai rinnovi contrattuali in relazione al 2010 e a tutti gli anni a cui fa riferimento il predetto accordo”;
- che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con parere del 16 gennaio 2012, prot. CAMPANIA-DGPROG-16/01/2012-0000010-P, nel ribadire l'osservazione già espressa nel precedente parere dell'8 luglio 2011, prot. CAMPANIA-DGPROG-08/07/2011-0000208-P, secondo la quale il riconoscimento degli oneri per i rinnovi contrattuali e per l'indennità di esclusività dei medici “costituirebbe remunerazione dei fattori produttivi, criterio per l'erogazione di risorse non contemplato dal D.Lgs. 502/92, che costituisce l'unica fonte per la regolamentazione dei rapporti fra Regione e Ospedali religiosi classificati”, ha espressamente chiesto di espungere dall'accordo in oggetto il comma 1 dell'art. 9;
- che il Legale Rappresentante della Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli con lettere del 13/2/2012, prot. n. 210/12/003C, e del 14/2/2012, prot. n. 213/12/003C, ha manifestato “... pur con grandi perplessità, l'immediata disponibilità alla richiesta modifica relativa all'art. 9, comma 1 ... anche al fine che lo stesso Accordo possa trovare in tempi brevi la totale applicazione in tutte le sue parti”;

tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

1. Il comma 1 dell'art. 9 dell'Accordo del 18 febbraio 2011 tra la Regione Campania e la Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, richiamato in premessa, è soppresso *ex tunc*.
2. A parziale modifica del comma 3 dell'art. 9 del medesimo Accordo del 18 febbraio 2011 le parti convengono che l'indennizzo forfetario onnicomprensivo di € 55.000.000,00=, ivi stabilito, fermo restando ogni altra condizione, sarà corrisposto in quattro rate di cui la prima di euro 25.000.000,00= entro la fine del mese successivo alla stipula del presente atto, e le

Atto di modifica dell'Accordo del 18 febbraio 2011 tra la Regione Campania e la Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli

rimanenti n° 3 (tre) rate, ciascuna di euro 10.000.000,00=, rispettivamente, entro il 31 luglio 2012, entro il 30 settembre 2012 ed entro il 31 ottobre 2012.

3. La Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli con la sottoscrizione del presente atto esprime formale rinuncia al contenzioso instaurato con il ricorso depositato il 19 luglio 2011 al TAR Campania - Sede di Napoli – Sezione I – R.G. n. 4257/2011, richiamato in premessa, ed a tal fine allega copia dell'atto di rinuncia presentato la TAR Campania in data 23 maggio 2012 .
4. Con la sottoscrizione del presente atto la Regione Campania accetta la rinuncia al suddetto ricorso al TAR Campania con integrale compensazione delle spese.
5. Il presente atto è immediatamente esecutivo e determina l'immediata ed integrale efficacia del richiamato Accordo del 18 febbraio 2011, come modificato dal presente atto.
6. Le parti si danno atto che, diversamente dal richiamato Accordo del 18 febbraio 2011, il presente atto non viene sottoscritto *"per quanto di competenza"* dalle ASL di Benevento e di Napoli 1 Centro, riguardando materie che rientrano nella competenza esclusiva della Regione, fermo restando che la Regione provvederà a notificarlo formalmente a dette ASL.
7. Per tutto quanto non modificato dal presente atto, l'Accordo del 18 febbraio 2011 tra la Regione Campania e la Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, richiamato in premessa, resta fermo e valido.

Roma, li 23 maggio 2012

Per la Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio detto Fatebenefratelli - Ospedale delacro Cuore di Gesù di Benevento e Buon Consiglio di Napoli:

Fra Pietro Cicinelli

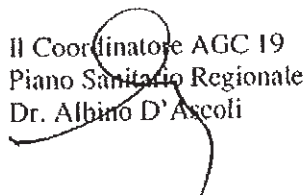


Per la Regione Campania
Il Commissario ad acta per la
Prosecuzione del Piano di
Rientro del Settore Sanitario:

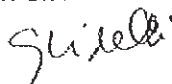
On. Stefania Caldoro



Il Coordinatore AGC 19
Piano Sanitario Regionale
Dr. Albino D'Ascoli



Il Dirigente S.E.F.
Dr. G.F. Ghidelli



STUDIO LEGALE RECCHI 0039 068551844
CORSO TRIESTE, 88 - 00198 ROMA
TEL. 06.8551812 - 06.8559602
FAX 06.8551844
P.IVA 08173811004

ECCELLENTISSIMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DELLA CAMPANIA - Sez. I

RINUNCIA AL RICORSO N. 4257/2011

per la Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - titolare dell'Ospedale Buon Consiglio di Napoli, con sede in Napoli, Via Manzoni, 220, e dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù con sede in Benevento, Via Principe di Napoli n. 14 - in persona del legale rappresentante pro-tempore Fra Gerardo D'Auria giusta procura ad negotia del 3.5.2007 rep. 57994 - racc. 10397 registrata a Roma il 4.5.2007 Ufficio delle Entrate RM2, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Bozzi (C.F. BZZSLV66H03A783M) dello Studio legale Recchia e Associati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valerio Barone, sito in Napoli in Piazza Sannazaro n. 71; nel ricorso n. 4257/2011 - pendente dinanzi alla Sez. I - proposto

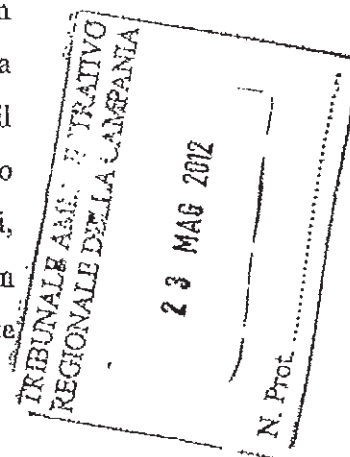
contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore;
la Regione Campania, in persona del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario pro-tempore;
del Ministero della Salute, in persona del rappresentante legale pro - tempore;
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del rappresentante legale pro - tempore;

nonché nei confronti

dell'AUSL BN1, in persona del rappresentante legale pro - tempore;
dell'AUSL NA1, in persona del rappresentante legale pro - tempore;

per l'annullamento del decreto del presidente della Regione Campania n. 20 del 16.3.2011 - rettificato con decreto n. 28 dell'11.5.2011 e conosciuto con la nota della Regione dell'11.5.2011 - nella parte in cui ha approvato l'Accordo tra Regione Campania e Provincia Religiosa del 18.2.2010, con specifico riferimento all'art. 9 - relativo alle norme transitorie e finali - nella parte in cui "la Regione ribadisce che la questione relativa agli oneri per i rinnovi contrattuali e per l'indennità di esclusiva verrà affrontata solo in caso di trasferimento di risorse da parte del Governo."; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

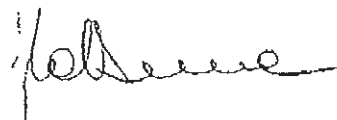


0039 068551844

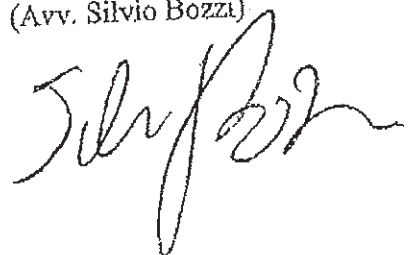
Con il presente atto, la Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - titolare dell'Ospedale Buon Consiglio di Napoli, con sede in Napoli, Via Manzoni, 220, e dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù con sede in Benevento, Via Principe di Napoli n. 14 - rinuncia espressamente al ricorso soprascpecificato pendente dinanzi alla Sez. I del TAR Campania con il n. 4257/2011.

Roma - Napoli, 17 maggio 2012

(Il legale rappresentante pro-tempore del Fra Gerardo D'Auria della Provincia Religiosa Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - titolare dell'Ospedale Buon Consiglio di Napoli, con sede in Napoli, Via Manzoni, 220, e dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù - giusta procura ad negotia del 3.5.2007 rep. 57994 - racc. 10397 registrata a Roma il 4.5.2007 Ufficio delle Entrate RM2)



(Avv. Silvio Bozzi)



ADDENDUM all'accordo stipulato il 18 febbraio 2011 ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. tra la Regione Campania e la Provincia Religiosa di S. Pietro - Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli per la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata nel triennio 2010 - 2012

PREMESSO CHE TRA

La Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, con sede in Roma, Via cassia 600, codice fiscale 00443370580, partita IVA 00894591007, titolare dell'Ospedale del "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento e dell'Ospedale "Buon Consiglio" di Napoli

E

la Regione Campania, Codice Fiscale 80011990639; partita IVA: 03516070632,

è stato stipulato il 18 febbraio 2011 apposito accordo ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. per regolare i limiti di spesa delle prestazioni di assistenza specialistica ed ospedaliera erogate negli esercizi 2010, 2011 e 2012 dagli Ospedali "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento e "Buon Consiglio" di Napoli;

le parti si danno atto che:

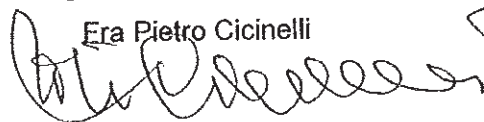
per l'esercizio 2012 il limite massimo di spesa a carico della Regione ed i corrispondenti volumi d'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ed ospedaliera, oggetto di detto accordo, devono intendersi ridotti con effetto immediato nella misura del 1,7385% (uno virgola settantatre ottantacinque per cento), in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del conseguente decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro dal Disavanzo del Settore Sanitario n. 123 del 10 ottobre 2012 (pubblicato sul BURC n. 66 del 15 ottobre 2012). Pertanto, il limite massimo complessivo di spesa a carico della Regione per l'esercizio 2012 è fissato in:

- € 50.093.320,00= per l'Ospedale "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento;
- € 37.825.570,00= per l'Ospedale "Buon Consiglio" di Napoli.

Resta fermo tutto quant'altro stabilito e convenuto nell'Accordo citato in premessa.

26.11.2012

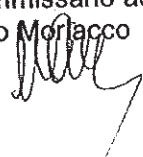
Per la Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio detto Fatebenefratelli - Ospedale del Sacro Cuore di Gesù di Benevento e Buon Consiglio di Napoli:

Era Pietro Cicinelli


Per la Regione Campania
Il Commissario ad acta per la
Prosecuzione del Piano di
Rientro del Settore Sanitario:

On. Stefano Caldoro


Si esprime parere favorevole:

Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco




PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRAELLI

Centro Direzionale: 00189 ROMA – Via Cassia, 600 Tel. 06 3355906 – Fax 06 33253520 – Iscritto al R.P.G. n. 666/87 C.F. 00443370580 – P.IVA 00894591007

Roma, 2 luglio 2013

Prot. n. 1388/13/003C

**Preg.mo Dr.
Mario Morlacco
Sub-commissario ad acta
per la prosecuzione del piano
di rientro del settore sanitario**

Segreteria Sub Commissario ad Acta Piano Rientro Sanitario
4 - LUG. 2013
Prot. N. 3688/e

**Isola C3 – Centro Direzionale
80143 - Napoli**

**Oggetto: Addendum all'accordo del 18.02.2011
Ospedale Buon Consiglio di Napoli e Sacro Cuore di Gesù di
Benevento**

Preg.mo Dottore,

in allegato alla presente si rimette l'addendum, debitamente sottoscritto, in oggetto indicato relativo al finanziamento per l'anno in corso degli Ospedali appartenenti a questa Provincia Religiosa insistenti in Regione Campania.

In attesa di ricevere la copia di ns. spettanza l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il Legale Rappresentante
Fra Pietro Dr. Cicinelli o.h.**

OSPEDALE
"SAN PIETRO"

Via Cassia, 600
00189 ROMA
Tel. 06 33581
Fax 06 33251424

ISTITUTO
"SAN GIOVANNI DI DIO"

Via Fatebenefratelli, 3
00045 GENZANO DI ROMA
Tel. 06.937381
Fax 06.9390052

OSPEDALE
"SACRO CUORE DI GESU"

Viale Principe di Napoli, 14/A
82100 BENEVENTO
Tel. 0824.771111
Fax 0824.47935

OSPEDALE
"BUON CONSIGLIO"

Via Manzoni, 220
80123 NAPOLI
Tel. 081.5981111
Fax 081.5757643

OSPEDALE
"BUCCHERI LA FERLA"
FATEBENEFRAELLI

Via Messina Marine, 197
90123 PALERMO
Tel. 091.479111
Fax 091.477625

ADDENDUM all'accordo stipulato il 18 febbraio 2011 ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. tra la Regione Campania e la Provincia Religiosa di S. Pietro - Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli per la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata nel triennio 2010 - 2012

PREMESSO CHE TRA

La Provincia Religiosa di S. Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, con sede in Roma, Via cassia 600, codice fiscale 00443370580, partita IVA 00894591007, titolare dell'Ospedale del "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento e dell'Ospedale "Buon Consiglio" di Napoli

E

la Regione Campania, codice fiscale e partita IVA: 80011990639,

è stato stipulato il 18 febbraio 2011 apposito accordo ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. per regolare i limiti di spesa delle prestazioni di assistenza specialistica ed ospedaliera erogate negli esercizi 2010, 2011 e 2012 dagli Ospedali "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento e "Buon Consiglio" di Napoli, già modificato con addendum del 23 maggio 2012 e del 26 novembre 2012;

che con decreti commissariali n. 95 del 10.8.2012 e n. 42 del 30.4.2013 è stato avviato ed è tuttora in corso un procedimento di revisione dei posti letto degli Ospedali Fatebenefratelli;

che, nelle more di un più organico aggiornamento del suddetto accordo, si può rinnovare integralmente lo stesso per l'esercizio 2013, alle medesime condizioni, fissando il limite massimo di spesa per il medesimo esercizio come segue;

le parti si danno atto che:

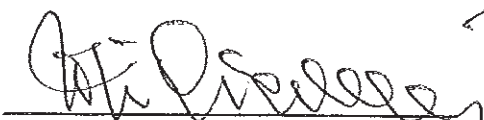
per l'esercizio 2013 il limite massimo di spesa a carico della Regione ed i corrispondenti volumi d'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ed ospedaliera, oggetto di detto accordo, sono determinati complessivamente in euro 87.477.000,00= (ottantasettemilioni quattrocento settanta settemila), in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così ripartiti:

- Ospedale del "Sacro Cuore di Gesù" di Benevento: euro 49.842.000,00=;
- Ospedale "Buon Consiglio" di Napoli: euro 37.635.000,00=.

Resta fermo tutto quant'altro stabilito e convenuto nell'Accordo citato in premessa.

Il Dirigente del S.E.F.
Dott. G. F. Ghidella

Firmato per la Provincia Religiosa di
S. Pietro dell' Ordine Ospedaliero di
S. Giovanni di Dio, detto
Fatebenefratelli


in Roma il 02/07/13

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Moracco

Firmato per la Regione Campania:
Il Commissario ad acta per la
Prosecuzione del Piano di
Rientro del Settore Sanitario

On. Stefano Caldoro

in _____ il ____ / _____